

ritrascrive: *“Voglia il Tribunale di Siena: 1) Dichiarare la nullità di tutti gli ordini di acquisto di diamanti o pietre preziose intercorsi tra gli attori e convenuti in quanto trattasi di contratto o servizio di investimento finanziario e/o intermediazione finanziaria in difetto di contratto quadro ai sensi dell’articolo 21 del tuiif ovvero di ordini raccolti al di fuori dei locali commerciali ai sensi dell’articolo 30 del tuiif ovvero perché la convenuta era sprovvista di licenza bancaria o intermediario finanziario, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma riscossa di complessivi euro 45.603,00 oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni. 2) In subordine, sempre qualificando il contratto come servizio di investimento e/o intermediazione finanziari, dichiarare tutti gli ordini di acquisto o contratti oggetto del presente giudizio nulli o annullabili per violazione degli articoli 21 e seguenti del TUIF oppure, in ulteriore subordine, accertare la responsabilità contrattuale della convenuta da inadempimento contrattuale per violazione degli obblighi imposti dal TUIF e conseguentemente condannarla al pagamento della somma riscossa di complessivi euro 45.603,00 oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni. 3) In ipotesi qualora il contratto, anzi i contratti intercorsi tra gli attori e la convenuta, sia qualificabile come vendita di cose mobili lo dichiarare nullo per carenza di valida licenza ai sensi dell’articolo 127 TULPS in capo al venditore, rappresentante o piazzista della convenuta o annullabile per errore o dolo, ai sensi degli articoli 1428, 1429 e 1439 c.c. imputabili alla convenuta e conseguentemente condannarla al pagamento della somma riscossa di complessivi euro 45.603,00 oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni; ovvero in ulteriore ipotesi dichiarare la convenuta inadempiente dall’obbligo di consegna dei diamanti per il valore ordinato in quanto quelli consegnati, per tutti gli attori, hanno un valore sensibilmente ridotto rispetto a quanto pattuito e per l’effetto la dichiarare tenuta al risarcimento dei danni. 4) In ulteriore ipotesi dichiarare la convenuta tenuta al riacquisto dei diamanti ceduti, per i motivi dedotti in narrativa, conseguentemente dichiararla inadempiente sia dall’obbligazione di riacquisto sia per non avere, in ulteriore*

ipotesi, adempiuto al mandato a vendere conferitole da tutti gli attori, più volte ribadito, conseguentemente condannarla al risarcimento di tutti i danni che saranno ritenuti equi e di giustizia. 5) In estrema ipotesi qualora il rapporto negoziale intercorso tra le parti sia contratto atipico non meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico lo dichiarare nullo, condannando la convenuta alla restituzione di euro 45.603,00 oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni. 6) In via alternativa o concorrente dichiarare che la condotta di controparte, per i motivi sopra esposti, integra il delitto di truffa ai sensi dell'articolo 640 c.p. e conseguentemente condannare la stessa alla restituzione di tutte le somme percepite ed al ristoro del danno morale nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia. 7) Per concludere, in via anche concorrente, ed in ogni caso a prescindere dall'esito delle precedenti domande, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, morali ed esistenziali subiti dagli attori, quali consumatori, per le condotte commerciali scorrette ed ingannevoli per le quali è stata inflitta la sanzione da parte dell'AGC nella misura che sarà ritenuta prova, equa e di giustizia. Condannare controparte al pagamento delle spese processuali ed alle spese del procedimento di mediazione.”;

per [REDACTED], l'Avv. Giacomo Carbone chiede di volere rinviare l'udienza del 15.12.2020 ad altra data per gli stessi incombenti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 16.4.2018, [REDACTED] convenivano [REDACTED] S.p.A. dinanzi al Tribunale di Siena; esponevano che, su proposta della [REDACTED] - [REDACTED], tramite tale [REDACTED] sulla base di un dépliant informativo che reclamizzava i diamanti come investimento sicuro e facile da disinvestire perché la venditrice si obbligava a ricollocarli entro trenta giorni, avevano acquistato, a partire dal 7.11.2008, dei diamanti da investimento per il complessivo prezzo di € 45.603,00; lamentavano che la vendita era avvenuta in maniera scorretta, sulla base di informazioni ingannevoli concernenti, tra l'altro, il

provvedimento era stata riconosciuta come legittima la facoltà per il venditore di fissare liberamente il prezzo di vendita mentre era in discussione il fatto che tale prezzo fosse stato presentato come “quotazione” di mercato e che, nel caso di specie, nelle condizioni generali di vendita era chiarito che il prezzo era parametrato sulle quotazioni pubblicate, a cura di xxx su “Il Sole 24Ore”, ove si teneva conto dei costi legati alla commercializzazione, cosicché non vi era alcuna possibilità di indurre in errore il consumatore medio, e che, infine, effettivamente, per come pubblicizzato, il valore dei diamanti era in costante aumento e se ne poteva prevedere l’ulteriore futuro aumento, fermo restando il rischio di oscillazione del prezzo e di non agevole liquidità; evidenziava che alla vicenda si applicavano le decadenze di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c. e che non vi era prova del nesso di causalità e dei danni lamentati; evidenziava ancora che l’ordine di acquisto conteneva tutte le necessarie indicazioni e informazioni, con particolare riferimento alle modalità di rivendita, di cui l’acquirente confermava la comprensione e che non vi era prova del fatto che gli attori non avrebbero altrimenti effettuato gli acquisti né del danno patito né dell’esistenza di un obbligo di riacquisto; da ultimo, contestavano la domanda risarcitoria e la domanda di nullità del contratto in quanto non meritevole di tutela.

Per tutte queste ragioni, la convenuta [REDACTED] così concludeva: *“Voglia l’Ecc.mo. Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:*
- *Accertare e dichiarare la prescrizione, la decadenza, l’inammissibilità, l’infondatezza delle domande attoree e per l’effetto rigettare ogni domanda proposta dalle controparti e di ognuna di esse nei confronti dell’[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] - Soltanto in via meramente subordinata ed in caso di condanna dell’esponente, alla restituzione del prezzo pagato ad ogni controparte, o al risarcimento dei danni che ognuno assume avere subito, disporre l’obbligo di restituzione dei diamanti compravenduti e di cui in narrativa in favore della xxxxxxxxxxxx. - Con vittoria di spese, onorari di giudizio ed accessori di legge.”.*

All'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 19.9.2018 venivano espletati gli incombeni preliminari e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..

Con memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c., gli attori [REDACTED] [REDACTED] così concludevano: *“Nel merito: Voglia il Tribunale di Siena: 1) Dichiarare la nullità di tutti gli ordini di acquisto di diamanti o pietre preziose intercorsi tra gli attori e convenuti in quanto trattasi di contratto o servizio di investimento finanziario e/o intermediazione finanziaria in difetto di contratto quadro ai sensi dell'articolo 21 del tuif ovvero di ordini raccolti al di fuori dei locali commerciali ai sensi dell'articolo 30 del tuif ovvero perché la convenuta era sprovvista di licenza bancaria o intermediario finanziario, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma riscossa di complessivi euro 45.603,00 oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni. 2) In subordine, sempre qualificando il contratto come servizio di investimento e/o intermediazione finanziari, dichiarare tutti gli ordini di acquisto o contratti oggetto del presente giudizio nulli o annullabili per violazione degli articoli 21 e seguenti del TUIF oppure, in ulteriore subordine, accertare la responsabilità contrattuale della convenuta da inadempimento contrattuale per violazione degli obblighi imposti dal TUIF e conseguentemente condannarla al pagamento della somma riscossa di complessivi euro 45.603,00 oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni. 3) In ipotesi qualora il contratto, anzi i contratti intercorsi tra gli attori e la convenuta, sia qualificabile come vendita di cose mobili lo dichiarare nullo per carenza di valida licenza ai sensi dell'articolo 127 TULPS in capo al venditore, rappresentante o piazzista della convenuta o annullabile per errore o dolo, ai sensi degli articoli 1428, 1429 e 1439 c.c. imputabili alla convenuta e conseguentemente condannarla al pagamento della somma riscossa di complessivi euro 45.603,00 oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni; ovvero in ulteriore ipotesi dichiarare la convenuta inadempiente dall'obbligo di consegna dei diamanti per il valore ordinato in quanto quelli consegnati, per tutti gli attori,*

hanno un valore sensibilmente ridotto rispetto a quanto pattuito e per l'effetto la dichiaro tenuta al risarcimento dei danni. 4) In ulteriore ipotesi dichiaro la convenuta tenuta al riacquisto dei diamanti ceduti, per i motivi dedotti in narrativa, conseguentemente dichiaro inadempiente sia dall'obbligazione di riacquisto sia per non avere, in ulteriore ipotesi, adempiuto al mandato a vendere conferitole da tutti gli attori, più volte ribadito, conseguentemente condanno la convenuta a tutti i danni che saranno ritenuti equi e di giustizia. 5) In estrema ipotesi qualora il rapporto negoziale intercorso tra le parti sia contratto atipico non meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico lo dichiaro nullo, condannando la convenuta alla restituzione di euro 45.603,00 oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni. 6) In via alternativa o concorrente dichiaro che la condotta di controparte, per i motivi sopra esposti, integra il delitto di truffa ai sensi dell'articolo 640 c.p. e conseguentemente condanno la stessa alla restituzione di tutte le somme percepite ed al ristoro del danno morale nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia. 7) Per concludere, in via anche concorrente, ed in ogni caso prescindere dall'esito delle precedenti domande, condanno la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, morali ed esistenziali subiti dagli attori, quali consumatori, per le condotte commerciali scorrette ed ingannevoli per le quali è stata inflitta la sanzione da parte dell'AGC nella misura che sarà ritenuta prova, equa e di giustizia. Condanno controparte al pagamento delle spese processuali ed alle spese del procedimento di mediazione.".

La causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso l'esibizione di documenti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e la consulenza tecnica d'ufficio, disposte dal Giudice con ordinanza del 5.4.2019; con la medesima ordinanza il Giudice rigettava la richiesta di prova testimoniale avanzata dagli attori.

Rigettata una richiesta di supplemento di consulenza tecnica d'ufficio con ordinanza del 18.3.2020, all'udienza del 15.12.2020, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in

decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori [REDACTED] hanno proposto una domanda di nullità e/o annullabilità dei contratti di compravendita di diamanti da investimento e di conseguente risarcimento dei danni.

In particolare, gli attori, hanno chiesto, in via principale, ai punti 1) e 2) delle conclusioni, la dichiarazione di nullità degli ordini di acquisto perché costituenti contratti di investimento finanziario effettuati, sotto vari aspetti, in violazione della relativa normativa.

Presupposto per l'accoglimento di tale domanda è dunque la qualificazione dei diamanti da investimento come "prodotto finanziario".

A tal proposito, l'art. 1 comma 1 lett. u) D.Lgs. 1998 n. 58, costituente il Testo Unico per l'Intermediazione Finanziaria (TUIF) definisce i "*prodotti finanziari*" come "*gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria*"; e mentre gli "strumenti finanziari" sono quelli tassativamente indicati nella Sezione C dell'Allegato I richiamato dall'art. 1 comma 2 TUIF, tra i quali pacificamente non rientrano i diamanti da investimento, è discusso se i medesimi diamanti da investimento possano rientrare nella categoria residuale costituita da "*ogni altra forma di investimento di natura finanziaria*", espressione di natura aperta ed atecnica, la quale rappresenta la risposta legislativa alla creatività del mercato ed alla molteplicità degli strumenti offerti al pubblico, nonché all'esigenza di tutela degli investitori, in maniera da permettere la riconduzione nell'ambito della disciplina di protezione pure delle operazioni innominate (in tal senso, cfr. Cassazione, sez. II, 5 febbraio 2013, n. 2736).

In questa prospettiva, secondo la giurisprudenza (cfr. ancora Cassazione, sez. II, 5 febbraio 2013, n. 2736; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. II, 12 marzo 2018, n. 5911), l'investimento di natura finanziaria comprende ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o

di remunerazione, vale a dire di attesa di utilità a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale, e con un rischio.

Inoltre, secondo quanto affermato dalla Consob nella Comunicazione n. DTC/13038246 del 6.5.2013 (doc. 16 fasc.conv.), “per “*ogni altra forma di investimento di natura finanziaria*” devono intendersi le proposte di investimento che implicino la compresenza dei tre seguenti elementi: (i) impiego di capitale; (ii) aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale”; in particolare, ai fini della sussistenza del requisito dell'aspettativa di rendimento di natura finanziaria, “sebbene la *res* materiale possa apprezzarsi (o anche deprezzarsi) per effetto dell'andamento delle quotazioni del bene nel tempo, tale circostanza non è di per sé sufficiente per affermare che l'eventuale apprezzamento del bene in parola possa *de facto* costituire una forma di “rendimento di natura finanziaria””, in quanto “ciò che rileva (ai fini dell'individuazione dell'investimento di natura finanziaria) è piuttosto l'effettiva e predeterminata promessa, all'atto dell'instaurazione del rapporto contrattuale, di un rendimento collegato alla *res*”.

Nel caso di specie, è pur vero che la stessa convenuta parla di “investimento” ma ciò che rileva ai fini dell'interpretazione dell'operazione in esame è l'effettiva sussistenza degli elementi previsti dalla legge.

Pertanto, ai fini della valutazione in questione, devono essere esaminate le principali caratteristiche del contratto in questione, quali risultanti dalle “condizioni generali di vendita” allegate agli ordini d'acquisto e dal materiale pubblicitario, prodotto dagli attori e non contestato dalla convenuta. Ed allora, dalle suddette “condizioni generali di vendita” risulta semplicemente che per effetto del contratto, l'acquirente diventa proprietario del diamante verso il pagamento di un prezzo, ne è immesso nel possesso e può goderne liberamente, senza che sia prevista alcuna limitazione, con l'unica particolarità che, in caso di decisione di rivendere il diamante, la venditrice si impegna ad accettare un mandato a vendere.

A fronte di ciò, se è certamente sussistente l'impiego di un capitale e se è ravvisabile un rischio, ovvero quello che il diamante perda parte del suo valore,

rischio peraltro rappresentato nel materiale pubblicitario come remoto stante l'andamento del relativo mercato negli ultimi anni, nonché quello di non riuscire a liquidare l'investimento, rischio anch'esso rappresentato come remoto nel suddetto materiale pubblicitario perché in tale sede la venditrice afferma di essere in grado di ricollocare sul mercato il diamante entro trenta giorni (salva ogni valutazione sulla natura di questa affermazione e sulla sua veridicità, questione su cui si avrà modo di tornare *infra*), ciò che non pare ravvisabile è invece il "rendimento di natura finanziaria", posto che l'unica forma di incremento del capitale è costituita dall'aumento di valore del diamante nel corso del tempo e quindi dall'eventuale differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di rivendita; ma, per come evidenziato *supra*, tale eventuale apprezzamento non costituisce una forma di "rendimento di natura finanziaria" perché non rappresenta un rendimento collegato alla cosa-diamante.

In questo senso, la vicenda oggetto di causa appare diversa da quella, pure relativa ai diamanti da investimento, esaminata da Cassazione, sez. II, 5 febbraio 2013, n. 2736, nella quale l'operazione consisteva nella consegna in affidamento all'investitore di un diamante del valore ipotetico di mille euro, chiuso in un involucro sigillato, contro il versamento in denaro di un identico importo, con l'impegno della società di "riprendersi" il prezioso dopo dodici mesi e di restituire il capitale maggiorato di ottanta euro, senza alcun'altra prestazione a carico dell'investitore e con l'obbligo di non aprire l'involucro, cioè un'operazione di credito fruttifero caratterizzata dal "rischio emittente" legato all'incertezza sulla capacità della società di restituire il *tantundem* con l'incremento promesso.

Ed analogamente, la presente vicenda appare diversa da quella esaminata da Cassazione civile, sez. II, 12 marzo 2018, n. 5911, nella quale l'operazione consisteva nella vendita di opere d'arte a un prezzo "scontato" di una percentuale variabile tra il 5% e il 7% rispetto a quello indicato nel listino, con l'opzione per gli acquirenti di risolvere il contratto e ottenere, alla scadenza del termine previsto, la restituzione di un importo pari non al corrispettivo versato in sede di acquisto ma al c.d. "prezzo di listino" dell'opera d'arte, ovvero a un prezzo maggiorato del 5% o

7%, nel termine di 24 mesi, con la garanzia di un rendimento finanziario della somma investita.

Dunque, una volta escluso che l'operazione oggetto di causa possa essere qualificata come avente ad oggetto un prodotto finanziario, deve escludersi l'applicabilità della disciplina in materia di intermediazione finanziaria. Pertanto, le domande di cui ai punti 1) e 2) dell'atto di citazione risulta infondate.

In subordine, gli attori, al punto 3) delle conclusioni, hanno proposto una domanda di nullità del contratto per carenza di valida licenza ai sensi dell'art. 127 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 di "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (TULPS). Tale domanda è però inammissibile, in quanto se è vero che gli attori, sin dall'atto di citazione, hanno osservato che la commercializzazione di oggetti preziosi è attività esercitabile esclusivamente dietro autorizzazione del Questore ai sensi dell'art. 127 TULPS e che pertanto controparte, avrebbe dovuto provare l'esistenza della licenza, pena la nullità delle vendite, è anche vero che la domanda di nullità sotto tale profilo non è stata inserita nelle conclusioni dell'atto di citazione ma solo di quelle contenute nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c.; trattandosi dunque di domanda nuova, essa deve essere ritenuta inammissibile.

Ancora in subordine, gli attori, sempre al punto 3) delle conclusioni, hanno proposto una domanda di annullamento dei contratti, qualificati come compravendita di cose mobili, per errore o dolo e di conseguente restituzione del prezzo corrisposto, oltre rivalutazione ed interessi, e risarcimento dei danni.

A fronte di tale domanda, la società convenuta ha eccepito la prescrizione dell'azione di annullamento e di conseguente restituzione e risarcimento dei danni.

Ai sensi dell'art. 1442 comma 1° c.c., l'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni; tale termine, in caso di dolo, decorre dal momento della scoperta del dolo stesso, per come previsto dall'art. 1442 comma 2° c.c.. In particolare, per come rilevato in giurisprudenza, per stabilire il momento dal quale comincia a decorrere la prescrizione dell'azione di annullamento del contratto per

dolo, questo non viene in considerazione nella sua concreta esistenza - la quale formerà oggetto della successiva indagine di merito circa la fondatezza della domanda - ma è assunto nella sua astratta configurabilità, con riferimento alle allegazioni della parte circa i fatti che lo integrerebbero; pertanto la scoperta del dolo, dalla quale decorre il termine quinquennale di prescrizione, non può essere identificato con la percezione del consistente divario tra il valore delle prestazioni dedotte in contratto, ma deve farsi coincidere con la percezione, da parte dell'attore, dei mezzi fraudolenti che sono stati messi in opera dalle controparti per carpire il suo consenso, in quanto con l'azione di annullamento si intende tutelare unicamente la libertà del volere dei contraenti, prescindendo da qualsiasi considerazione di equilibrio patrimoniale tra le prestazioni (cfr. Cassazione civile, sez. II, 5 maggio 1975, n. 1717).

Nel caso di specie, la scoperta del dolo da parte degli attori deve essere collocata, secondo quanto da essi evidenziato, nel 2017, allorquando gli attori medesimi hanno tentato di effettuare un disinvestimento e la società convenuta non ha provveduto in tal senso, come da scambio epistolare in atti (docc. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 fasc.att.). Conseguentemente, deve escludersi che l'azione di annullamento e quelle ad essa connesse, di restituzione e di risarcimento dei danni, siano prescritte.

Ciò chiarito, si deve premettere che, a norma dell'art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel *deceptus* una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.; ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima (cfr. Cassazione civile, sez. III, 23 giugno 2015, n. 12892); peraltro, in

inflazione / oro”, volto a dimostrare che nel periodo considerato tra aprile 1992 e gennaio 2006, la quotazione dei diamanti è cresciuta più dell’inflazione e più della quotazione dell’oro; ancora, nel “Regolamento” contenente le “modalità operative della [REDACTED]” (doc. 3 fasc.att.), si può leggere che “C
Le quotazioni dei diamanti da investimento sono pubblicate periodicamente a cura della Società su Il Sole 24 Ore...”.

Il riferimento al prezzo del diamante come “quotazione”, unitamente alla definizione dei diamanti come investimento ed al raffronto con l’inflazione ed il prezzo dell’oro, lascia intendere al potenziale acquirente che tale prezzo fosse il frutto di una oggettiva rilevazione di mercato, oltretutto autorevolmente pubblicata su un noto giornale che si occupa, tra l’altro, di mercati e finanza.

In realtà, invece, come evidenziato anche nel provvedimento del Garante e del TAR, il grafico non riporta l’andamento dei prezzi sul mercato ma i prezzi praticati da [REDACTED], ovviamente crescenti nel corso del tempo. In questo senso, le “quotazioni” in questione tengono conto non solo del costo della pietra in sé ma anche delle commissioni e delle imposte; ma soprattutto, la fonte delle “quotazioni” dei diamanti è la stessa società convenuta e la pubblicazione di esse non è altro che la pubblicazione, a pagamento, del suo listino prezzi, i cui costi peraltro, come detto *supra*, venivano caricati sui clienti.

A ciò deve aggiungersi che nel dépliant pubblicitario della società convenuta si può leggere che *“investire in diamanti significa proteggere il proprio investimento dalle continue oscillazioni del mercato azionario. Il mercato dei diamanti da investimento ha registrato negli ultimi dieci anni un elevato tasso di crescita sempre costante e superiore sia al tasso di d’inflazione che alle quotazioni dell’oro...”* e successivamente che *“proponiamo un investimento in grado di tutelare ed accrescere il patrimonio nel suo tempo. I diamanti, infatti, sono indipendenti dai mercati azionari e dunque da oscillazioni politico-valutarie (diversamente dall’oro). Costituiscono un bene raro ed esauribile che garantisce un costante aumento di valore...”*. In realtà, invece, per come risultante anche dalla già citata sentenza del TAR Lazio, se si può riconoscere *“un tendenziale*

incremento di valore in un lungo intervallo temporale, tale da non tenere in considerazione le oscillazioni di valore verificatesi nel medesimo arco di tempo", non si può negare che anche tale valore ha subito e può subire delle oscillazioni nel corso del tempo.

Ma di tali elementi i potenziali acquirenti, come gli attori, non erano consapevoli e, dunque, la rappresentazione ad essi fornita non è corrispondente alla realtà ma ingannevole.

Ed infatti, anche nel caso di specie, dalla consulenza tecnica d'ufficio, nella quale il perito ha utilizzato come riferimento principale il listino "Rapaport" - che pur non costituendo un listino ufficiale, rappresenta il listino più autorevole, quello utilizzato dal mercato internazionale per la compravendita dei diamanti tagliati, per prassi preso a base di contrattazione per gli scambi di diamanti tagliati -, oltre a consultare commercianti di diamanti nelle principali piazze italiane, è risultato che i diamanti acquistati dagli odierni attori hanno un valore commerciale sensibilmente inferiore, al prezzo praticato da [REDACTED] e da questa indicato come frutto di una "quotazione" sul mercato; più precisamente, a fronte di una spesa complessiva di € 45.603,00, il perito ha determinato il valore commerciale complessivo dei diamanti in € 14.350,00, pari a circa 1/3 del costo d'acquisto.

Ancora, la condotta della società convenuta appare ingannevole anche con riferimento all'indicazione delle modalità di disinvestimento.

In effetti, nel dépliant della società convenuta (doc. 2 fasc.att.), sotto il titolo "Disinvestimento", si può leggere che *"Per offrire un servizio finanziario conveniente e flessibile abbiamo riservato ai nostri clienti l'opzione disinvestimento. Tale servizio consente di rivendere in ogni momento il proprio prodotto finanziario alle ultime quotazioni pubblicate, realizzando così i profitti ottenuti negli anni e trasformandoli in liquidità immediatamente disponibile"*.

Analogamente, nel sito internet (doc. 4 fasc.att.), si può leggere che l'investimento in diamanti costituisce una *"forma di protezione, sicurezza e tranquillità. Tranquillità determinata anche dalla certezza di poter disinvestire in quanto*

prodotto di investimento. [redacted] si impegna a ricollocare le pietre con una tempistica di massimo 30 giorni, in un arco temporale quindi breve e con modalità certe e costi in linea con altri prodotti finanziari.”, dove l’espressione “massimo 30 giorni” è in corsivo mentre il resto del testo è in carattere normale. Infine, nel “Regolamento” contenente le “modalità operative della [redacted]”, si può leggere ancora, al punto G che “[redacted]”, in sede di disinvestimento: 3. Evaderà gli ordini ...; entro 30 giorni lavorativi dalla consegna, verrà liquidato il corrispettivo al netto delle commissioni a mezzo bonifico bancario. 4. Non riacquisterà i diamanti venduti ma si impegna al loro ricollocamento sul mercato in tempo reale alle quotazioni in vigore, alla data del mandato a vendere...”.

Tali informazioni, per le modalità e l’enfasi con cui sono riportate, sono tali da indurre un potenziale contraente a ritenere che il disinvestimento sarebbe stato semplice, certo e rapido.

In realtà, come accennato, l’obbligo assunto dalla società convenuta non è quello di riacquistare il diamante, come parrebbe dal dépliant, ma, piuttosto, quello di ricollocarlo sul mercato ed in questa prospettiva, l’unico obbligo contrattualmente assunto dalla medesima società è quello risultante dalle “condizioni generali di vendita” contenute nell’ordine d’acquisto, ovvero quello di cui alla lettera F), per cui la società “acetterà, indipendentemente dal periodo trascorso dalla data d’investimento, il mandato a vendere dei diamanti”. Ma soprattutto, il messaggio pubblicitario così fornito è inidoneo a far comprendere al potenziale acquirente che è ragionevole aspettarsi un rapido disinvestimento solo fin quando il numero dei potenziali acquirenti (cioè la domanda di diamanti da investimento) è superiore a quello di coloro che disinvestono (cioè dell’offerta di diamanti da investimento), laddove la ricollocazione è destinata a divenire più lunga e tutt’altro che certa nel caso inverso in cui i disinvestimenti siano superiori alle domande di acquisto; e ciò in particolare dal momento che il mercato di riferimento non è quello globale ma quello creato dalla stessa [redacted] nel cui ambito il prezzo d’acquisto dei diamanti è sensibilmente superiore a quello di mercato.

A fronte di ciò, tenuto conto della rilevanza degli elementi fin qui richiamati ai fini della decisione degli odierni attori di procedere all'acquisto dei diamanti, si deve presumere che, ove correttamente informati e non tratti in inganno dal materiale pubblicitario e dal contenuto del sito internet della società convenuta, i medesimi attori non avrebbero effettuato gli acquisti dei diamanti per cui è causa; e dunque, si deve ritenere che tali acquisti siano stati viziati dalla condotta ingannevole della società venditrice, la quale ha ingenerato negli acquirenti la rappresentazione di una realtà diversa da quella effettivamente esistente e, in particolare, l'acquisto di un bene ad un prezzo corrispondente alla quotazione esistente sul mercato, laddove in realtà il prezzo era sensibilmente più alto, e facilmente liquidabile, laddove in realtà il disinvestimento non era affatto certo.

Conseguentemente, gli ordini d'acquisto effettuati dagli attori devono essere annullati per dolo, ai sensi dell'art. 1439 c.c..

All'annullamento consegue che la società convenuta deve restituire agli attori le somme da questi versate per l'acquisto dei diamanti, ovvero gli importi di € 23.243,00 a favore di [REDACTED], di € 15.273,00 a favore di [REDACTED] e di € 7.087,00 a favore di [REDACTED].

Sulle somme in questione sono dovuti gli interessi, al tasso legale.

Dovendosi applicare, con riferimento alle restituzioni di somme di denaro, i principi propri della ripetizione dell'indebitto oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., si deve ritenere che il *solvens* ha diritto agli interessi su detta somma del giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda; poiché la buona fede del soggetto *accipiens* si presume, essa può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza, da parte dell'*accipiens* medesimo, dell'insussistenza di un suo diritto al pagamento (con riferimento all'azione di nullità ma con principio estensibile all'azione di annullamento, cfr. Cassazione civile, sez. II, 27 dicembre 1994, n. 11177).

In questo senso, nel caso di specie, considerato che è stato ritenuto che i contratti tra le odierne parti in causa siano frutto di dolo, deve ritenersi che [REDACTED].

[REDACTED] fosse in mala fede; pertanto, gli interessi decorrono dalle date dei singoli pagamenti.

Quanto alla rivalutazione, si deve considerare che, in caso di annullamento del contratto, le restituzioni, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di annullamento, della causa delle relative prestazioni, non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria e quindi, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta; le somme in questione, pertanto, non sono soggette a rivalutazione monetaria (cfr. Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1969, n. 1762), se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente.

Sotto questo profilo, si deve considerare che gli attori hanno avanzato anche una richiesta di risarcimento dei danni in relazione alla lamentata "mancata percezione dei frutti di un investimento finanziario a basso rischio". Ora se è vero che gli attori non hanno fornito alcun criterio di riferimento in proposito, si deve comunque ritenere, in via presuntiva, che gli attori, ove non avessero stipulato gli acquisti oggetto di causa, avrebbero comunque investito il proprio denaro in modo da metterlo al riparo quantomeno dai rischi della svalutazione monetaria.

Dunque, almeno sotto questo profilo, il maggior danno da svalutazione monetaria deve essere comunque riconosciuto.

In particolare, rivalutazione ed interessi devono essere calcolati, per come indicato da Cassazione civile, sez.unite, 17 febbraio 1995, n. 1712), ovvero gli interessi devono essere computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Quanto poi al danno morale, *rectius* non patrimoniale, si deve considerare che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno *in re ipsa* (cfr. Cassazione civile, sez. VI - lavoro, Ordinanza 12 novembre 2019, n. 29206).

In questo senso, nel caso di specie, si deve ritenere che la condotta posta in essere dalla società convenuta, caratterizzata dai raggiri precedentemente evidenziati, è astrattamente qualificabile, sotto il profilo penalistico, quale reato di truffa contrattuale e che, pertanto, oltre al danno patrimoniale, sia configurabile anche un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c. in combinato disposto con gli artt. 2 Cost. e 640 c.p.; e tuttavia, gli odierni attori non hanno in alcun modo specificamente allegato né tantomeno provato il pregiudizio patito, in quanto si sono limitati a richiedere genericamente il risarcimento dei danni morali, senza null'altro aggiungere; pertanto, la relativa domanda deve essere rigettata.

Da ultimo, infine, si deve rilevare che, ovviamente, l'effetto restitutorio derivante dall'annullamento degli ordini d'acquisto vale anche nei confronti degli attori. Per tale ragione, a fronte della richiesta della convenuta, pur avanzata in via subordinata per la denegata ipotesi dell'accoglimento della domanda di restituzione del prezzo formulata dagli attori, si deve ordinare a [REDACTED] e [REDACTED] di restituire i diamanti oggetto di causa a [REDACTED].

La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Pertanto, [REDACTED] deve essere condannata a rimborsare a [REDACTED] e [REDACTED] le spese di lite da esso sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).

Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico di [REDACTED].

Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr.

Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094).

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando,
rigetta la domanda principale di nullità dei contratti per violazione del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria;
dichiara inammissibile la domanda subordinata di nullità dei contratti per violazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
accoglie l'ulteriore domanda subordinata e, per l'effetto, annulla per dolo gli ordini d'acquisto di diamanti da investimento effettuati da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED];
conseguentemente, condanna [REDACTED] a restituire a [REDACTED] la somma di € 23.243,00, a [REDACTED] somma di € 15.273,00 ed a [REDACTED] la somma di € 7.087,00, oltre rivalutazione ed interessi, al tasso legale, dalla data dei singoli pagamenti;
ordina a [REDACTED] e [REDACTED] la restituzione dei diamanti da investimento oggetto di causa;
condanna altresì [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] e [REDACTED] le spese di lite, che liquida in € 545,00 per spese ed € 7.254,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
pone le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, definitivamente a carico di [REDACTED].

Siena, 6 luglio 2021

Il Giudice
Dott. Michele Moggi